



Tribunale Ordinario di Brescia

SI COMUNICA A:

Avv ZUCCA ALESSANDRO

+ Avv. GUALISO

VICOLO FIORI 4/A

MILANO

LENO BS

n. fax:

Sezione **S8** - VIA L. GAMBARA 40 BRESCIA

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: **1317/2010**

Giudice: MANGOSI MARINA

Data prossima udienza. Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale	COMUNE DI CHIARI Avv. BEZZI DOMENICO
Convenuto principale	ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE Avv. ZUCCA ALESSANDRO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

n.1317/09 R.G.

IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA

III SEZIONE

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr. Cesare MASSETTI	Presidente
dr. Alessia BUSATO	Giudice
dr. ssa Marina MANGOSI	Giudice rel.

nel procedimento n. 1317/2009 promosso da:

COMUNE DI CHIARI, in persona del Sindaco p.t
.....RECLAMANTE

assistito e difeso dall'avv.to Domenico Bezzi

CONTRO

FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO –
ONLUS e ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI
SULL'IMMIGRAZIONE in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore.....RECLAMATE

assistite e difese dall'avv.to Alberto Guariso e Alessandro Zucca

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IL TRIBUNALE

a scioglimento della riserva;

sentito il Giudice Relatore;

premesso che con ricorso ai sensi degli artt. 44 D.L.vo 286/1998 e 4

D.Lvo 215/03 le reclamate chiedevano accertarsi la natura discriminatoria del comportamento tenuto dal Comune di Chiari in occasione dell'emissione del bando di concorso per l'assegnazione di "*Premi all'eccellenza scolastica*" per l'anno scolastico 2008/2009, risultando iscritto tra i requisiti per la partecipazione al concorso quello della cittadinanza italiana;

che il reclamante, costituitosi in primo grado, eccepiva il difetto di legittimazione attiva, la carenza di interesse ad agire delle associazioni ricorrenti e, nel merito, l'infondatezza del ricorso;

che con ordinanza in data 19.1.2010 il Giudice designato, in accoglimento del ricorso, affermava la natura discriminatoria della condotta tenuta dal reclamante, ordinando la modifica della delibera in questione, escludendo dai requisiti necessari per la partecipazione al concorso la cittadinanza italiana e fissando nuovi termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, disponeva la pubblicazione del provvedimento sul quotidiano locale "Brescia Oggi" e sul sito del Comune ed, infine, condannava il resistente al pagamento delle spese di lite;

rilevato che con ricorso depositato il 27.1.2010 il Comune di Chiari ha promosso reclamo avverso l'ordinanza indicata riproponendo, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti ed evidenziando, nel merito, l'assenza di qualsivoglia profilo discriminatorio nella deliberazione assunta dall'ente territoriale oltre che, quanto alle condanne accessorie (condanna alle spese e pubblicazione del provvedimento), la natura fortemente afflittiva delle stesse;

che, in particolare, con riferimento all'asserito difetto di legittimazione attiva, ad avviso del reclamante, il caso di specie non sarebbe riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 5 III comma del D.L.vo 215/03, richiamato dal Giudice di prime cure – secondo cui *“nei casi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione”* le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco ministeriale sono legittimati ad agire ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del medesimo decreto anche in assenza di delega da parte del soggetto passivo della discriminazione - essendo i soggetti lesi dalla deliberazione impugnata individuabili sulla base delle clausole di partecipazione del bando (soggetti residenti nel Comune di Chiari, privi della cittadinanza italiana ed in possesso del curriculum scolastico/accademico richiesto);

che, nel merito, il Comune rileva come il provvedimento impugnato non possa considerarsi discriminatorio perché, proprio in virtù del suo carattere meramente premiale ed occasionale, non incide sul godimento *“dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”*, così come statuito dall'art. 43 del D.L.vo 25.7.1998 n. 286, ma, anzi, attiene all'alveo della discrezionalità amministrativa, sulla base della quale l'ente territoriale può decidere di attribuire un determinato riconoscimento non alla generalità di consociati bensì a soggetti accomunati da una serie di requisiti specifici;

ritenuto, quanto all'eccezione concernente il difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti in primo grado, che l'interpretazione dell'art. 5 III comma cit. suggerita dal reclamante debba essere disattesa sia

tenuto conto del dato testuale (“*qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione*”) che avuto riguardo alla *ratio* sottesa alla predetta disposizione, essendo quest’ultima finalizzata a garantire l’osservanza del principio della parità di trattamento nell’interesse della collettività;

che invero, deve ritenersi, per converso, corretta una lettura della norma secondo cui, ai fini del riconoscimento della legittimazione delle associazioni e degli enti in assenza di delega, sia sufficiente che i soggetti lesi, pur *astrattamente* determinabili alla luce del contenuto della condotta discriminatoria, siano *concretamente* individuabili solo con difficoltà, il che, appunto, giustifica il riconoscimento della facoltà di agire autonomamente ed in nome proprio in capo a dette organizzazioni;

sottolineata la correttezza del rilievo, svolto in punto di fatto dal giudice di prime cure – con riguardo all’obiettiva difficoltà di individuare, nel caso di specie, i nominativi dei soggetti lesi dalla delibera in questione – per il quale, non essendo prevista, quale requisito per la partecipazione, la frequentazione di un istituto sito nel comune di residenza, i soggetti potenzialmente interessati ad ottenere la riforma del provvedimento impugnato avrebbero potuto anche frequentare corsi di studi presso istituti collocati al di fuori del Comune di Chiari;

ritenuto, quanto al merito, che l’aver escluso dalla possibilità di partecipare al concorso i soggetti privi della cittadinanza italiana costituisce senza dubbio condotta discriminatoria alla luce del disposto dell’art. 43 comma II del D.L.vo 286/98 lett. b) – richiamato espressamente dall’art. 2

comma II D.L.vo 215/03 – secondo cui “*in ogni caso compie un atto di discriminazione*” chiunque, rifiuti l’accesso “*all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi ^{sociali e} socio-assistenziali*” o, comunque, “*illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose*” in tali settori allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero;

che, invero, indipendentemente dal carattere premiale del provvedimento impugnato, appare evidente che esso attiene in generale al diritto all’istruzione, intesa come attività volta a favorire lo sviluppo armonico della personalità nell’ambito socio-culturale di riferimento, contribuendo – tra l’altro - all’acquisizione, da parte di soggetti che si sono distinti negli studi, di uno strumento, qual è oggi il computer, sicuramente indispensabile nel percorso scolastico/universitario;

che, inoltre, proprio la dizione, estremamente generica, utilizzata dal legislatore nel decreto citato (si parla, invero, semplicemente di “istruzione”) ¹ ribadita nel già menzionato D.l.vo 9.7.03 n. 215¹ consente di ricondurre la delibera, proprio perché volta a riconoscere uno specifico beneficio a studenti particolarmente meritevoli - rispetto al quale il criterio selettivo della cittadinanza appare, diversamente da quello della residenza, del tutto immotivato non essendovi alcuna “ragionevole correlabilità”² tra tale condizione positiva di ammissibilità al beneficio e gli altri requisiti richiesti dal bando - all’ambito di operatività del principio di parità di

¹ nel quale, all’art. 3, è espressamente sancito che il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica è suscettibile di tutela giurisdizionale con specifico riferimento, tra l’altro, al settore dell’ “istruzione”.

trattamento e del conseguente divieto di discriminazione operante nel nostro ordinamento;

ritenuto, quanto al rilievo relativo alla condanna alla pubblicazione su un quotidiano, che del pari esso vada respinto, osservandosi che proprio la rilevanza pubblicistica della materia conferisce fondamento alla statuizione qui censurata;

ritenuta, poi, l'insussistenza di motivi apprezzabili, peraltro in alcun modo specificati da parte reclamante (che si limita a formulare doglianze circa la situazione di bilancio degli enti comunali), che possano condurre alla revisione della statuizione di primo grado in punto quantificazione delle spese di procedura, statuizione che pare congrua e proporzionata all'attività processuale svolta in causa;

ritenuto che, in definitiva, il reclamo vada rigettato con condanna del reclamante al pagamento delle spese di lite;

P.Q.M.

RIGETTA il reclamo;

CONDANNA il Comune di Chiari al pagamento delle spese del presente procedimento in favore delle reclamate, che si liquidano in complessivi euro 3500,00, di cui euro 800,00 per diritti ed euro 2700,00 per onorari, oltre accessori di legge;

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2010

IL PRESIDENTE

² Cfr. Corte Cost. 432/05.

depositato il 4.3.2010

df

